

Strutture e servizi sociosanitari nelle Marche. Creatività e fantasia in alcune determinate dell'ASUR

Due recenti delibere (in allegato) della regione Marche, riferite al controllo degli atti dell'Azienda sanitaria unica regionale (Asur), continuano a confermare lo stato di confusione del sistema dei servizi territoriali. La mancanza di regolamentazione regionale si ripercuote infatti sui percorsi autorizzativi determinando una situazione di grande ambiguità¹.

Le delibere cui ci riferiamo sono: la dgr 360/2011 che prende in esame due determinate dell'Asur (876/2010 e 65/2011) riguardanti "Attivazione di una convenzione con la residenza protetta Casa Godio per inserimento di disabili psichici" e la dgr 407/2011 che verifica la determina dell'Asur n. 121/2011 riguardante la "convenzione con la Casa di Riposo A. Chierichetti di Gagliole per l'assistenza di soggetti malati mentali".

Entrambe riguardano interventi e servizi rivolti a persone con malattia mentale. In più di un'occasione abbiamo evidenziato come la programmazione regionale riguardo questo settore soffra a causa di una grande confusione. Gli atti che sinteticamente analizzeremo ne danno conferma.

Casa Godio di Pergola

Per un ulteriore approfondimento riguardo la questione della confusione autorizzativa, rimandiamo al nostro commento della dgr 1556/2010 (www.grusol.it/vocesociale/10-11-10.PDF), nel quale si evidenziava quanto caotico fosse il percorso autorizzativo, con le conseguenti evidenti ricadute sul funzionamento della struttura e dunque sui destinatari. Nella dgr 360/2011, che ora esaminiamo, la regione Marche chiede all'Asur alcune precisazioni ai fini del convenzionamento 2011. Vuole sapere se la struttura di cui si parla è una *residenza protetta per disabili* (legge 20/2002) oppure una *comunità alloggio per persone con disturbi mentali* (legge 20/2002). La Regione segnala inoltre all'Asur che il personale indicato è superiore a quello previsto nelle indicate strutture della legge 20/2002, "per cui le professionalità indicate sono relative al tipo di offerta riguardante standard assistenziali per l'inserimento di soggetti psichiatrici". Le precisazioni sono richieste in quanto l'Asur dichiarava che la struttura è una "casa protetta per disabili mentali", autorizzata dal comune di Pergola e accreditata dalla regione Marche come struttura sanitaria. Lo schema di convenzione è stato previsto "in coerenza con la dgr 704/2006 in relazione alla tipologia socio sanitaria della struttura. La tariffa giornaliera è di 48 euro". Sempre dal documento istruttorio veniamo informati che "l'onere finanziario conseguente ai singoli inserimenti non andrà a costituire una nuova spesa per la Zona territoriale di Fano, che si è impegnata ad attivare questa nuova convenzione trasferendo nella struttura Casa Godio di Pergola quei soggetti attualmente inseriti in strutture fuori Regione, per i quali già sopporta le spese. Ciò al fine di migliorare l'assistenza fornita, riavvicinando i soggetti disabili psichici alla famiglia e all'interno di una struttura che insiste nell'ambito territoriale di riferimento della Zona 3, per controllare meglio il suo funzionamento".

La ricostruzione ci consente di delineare meglio il quadro di riferimento. Abbiamo ora alcune certezze.

- Gli utenti della struttura non sono "disabili", ma soggetti con *malattia mentale* (in questo senso ripetiamo ancora una volta quanto sia fuorviante il linguaggio che continua ad essere usato. La dizione *disabili psichici* è fonte di permanente confusione. Per alcuni, sono soggetti con deficit intellettuale, per altri, persone con disturbi o malattia mentale. Per i primi le strutture ed i servizi afferenti sono quelli

¹ Segnaliamo su questi temi la recente pubblicazione del Gruppo Solidarietà (2011), *La programmazione perduta. I servizi socio sanitari nella regione Marche*. www.grusol.it/pubblica.asp, nella quale si analizza la regolamentazione di alcuni servizi riguardanti, in particolare: anziani non autosufficienti, disabilità, salute mentale.

riguardanti la disabilità (o handicap); per i secondi, sono quelli psichiatrici di competenza del dsm).

- Non può, quindi, trattarsi di una *residenza protetta per disabili* (legge 20/2002).
- Il fatto che sia "accreditata dalla regione Marche come struttura sanitaria", indica un'autorizzazione ai "ai sensi della legge 20/2000; che abbia personale sulle 24 ore e una tariffa giornaliera impedisce di pensare che possa trattarsi di una "comunità alloggio per soggetti con disturbi mentali".
- Ne consegue che la precisazione richiesta dalla Regione (se sia l'una o l'altra delle strutture sopra indicate) sia sbagliata; è presumibile infatti, dalla ricostruzione fatta, che si possa essere in presenza di utenti compatibili invece con la *comunità protetta* (vedi del 132/2004, Progetto obiettivo salute mentale) autorizzata ai sensi della legge 20/2000. Con quale standard, con quale tariffa e con quale eventuale compartecipazione tra gli enti non possiamo saperlo in quanto la regione Marche non li ha mai definiti.
- Errato è infine il riferimento alla norma utilizzata ai fini dello schema di convenzione. La citata dgr 704/2006 disciplina il modello di convenzione delle residenze protette per anziani non autosufficienti e per nessun'altra tipologia di strutture.

Dunque *Casa Godio*, sulla base delle indicazioni riportate nella delibera, non può essere classificata in nessuna delle strutture indicate, né può utilizzare ai fini del convenzionamento una norma specifica per le residenze protette per anziani non autosufficienti. La constatazione che il personale sia superiore a quello indicato nelle due strutture ipotizzate, dovrebbe far nascere il dubbio che ci si trovi in presenza di una struttura socio riabilitativa per soggetti con disturbi mentali, in nessun caso assimilabile alla comunità alloggio della legge 20/2002 che ha esclusivamente funzione abitativa, è caratterizzata da bassa intensità assistenziale e per questo destinata a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare.

Casa di Riposo Chierichetti di Gagliole

Riguardo invece la Casa di Riposo di Gagliole (Mc), la regione Marche chiede chiarimenti riguardo la convenzione tra l'Asur e la Casa di riposo per "l'assistenza di soggetti malati mentali residenti nel territorio della Zona n. 10 di Camerino negli 8 posti finalizzati alla riabilitazione residenziale", per una spesa annua (2010) pari a 240.462 euro che determina una spesa per utente pari a circa 83 euro al giorno (non sappiamo, poi, se e quanto a questi stessi utenti viene richiesta una compartecipazione alla spesa).

Appare evidente l'anomalia della situazione; se anche si trattasse di posti di residenza protetta all'interno della Casa di riposo e si volesse per loro far valere quanto indicato nella convenzione tra Asur e Rp: "assistenza ad esaurimento anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa", è comunque improbabile che la Casa di riposo possa, per questi 8 posti, - che data l'esiguità saranno contigui a posti con altra tipologia di utenza - esercitare una funzione riabilitativa. E se anche ciò avvenisse è evidente che tale funzione non sarebbe conducibile al ruolo né di una residenza protetta per anziani, né tantomeno di una casa di riposo. E' chiaro che questi malati - per i quali la Casa di Riposo, sarà sicuramente organizzata per offrire la migliore assistenza possibile - dovrebbero accedere ad altre tipologie di strutture con standard e tariffe adeguate ai propri bisogni. D'altra parte come si evince dalla quota sanitaria assunta dalla Zona di Camerino (che da sola assicura un minutaggio, secondo gli standard regionali, di circa 120 minuti al giorno) si è in presenza di soggetti con bisogni ben diversi da quelli di una struttura per anziani non autosufficienti; bisogni che richiamano programmazione di struttura e figure professionali adeguate ai fini dell'esercizio di una funzione riabilitativa.

In conclusione

Ci preme ancora una volta evidenziare, al di là della affannosa e per molti versi creativa ricerca territoriale delle soluzioni con le quali far fronte ai bisogni, la grande carenza della programmazione regionale, senza la quale le risposte vengono date in maniera difforme da territorio a territorio e senza alcuna certezza per gli utenti.

L'augurio e la speranza è che anche attraverso queste faticose ricostruzioni, possa crescere la consapevolezza della irrinviabilità della predisposizione di interventi di sistema che diano dignità ai servizi territoriali e soprattutto a chi li fruisce.

Sugli stessi argomenti

Sul nuovo accordo tra regione Marche e Casa di cura Villa Jolanda
www.grusol.it/vocesociale/16-03-11.PDF

Casa protetta? Comunità protetta? Residenza protetta? A proposito della convezione tra l'Asur e "Casa Godio" di Pergola
www.grusol.it/vocesociale/10-11-10.PDF

Sulla riconversione della Casa di cura Villa Jolanda. Le indispensabili risposte
www.grusol.it/vocesociale/19-10-10.PDF

Sul protocollo di riconversione della Casa di Cura Villa Jolanda
www.grusol.it/vocesociale/19-10-09.PDF

La programmazione perduta. Le comunità protette per persone con disturbi mentali nelle Marche, www.grusol.it/vocesociale/02-07-10.PDF

Nulla osta. Le norme e le prassi. A proposito delle comunità alloggio per persone con disturbi mentali, www.grusol.it/vocesociale/13-05-10.PDF

Le residenze protette per anziani con forme di demenza nelle Marche. Un nuovo serbatoio per la residenzialità psichiatrica? www.grusol.it/vocesociale/10-06-09.PDF

Programmazione sanitaria e sociosanitaria alla luce della delibera sui criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella regione Marche
www.grusol.it/informazioni/01-12-09.PDF

31 marzo 2011



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: LEGGE N.412/91, ART.4, COMMA 8 – L.R. N.26/96, ART.28 – CONTROLLO ATTI - ASUR- DETERMINE ADOTTATE DAL DIRETTORE GENERALE N.876 DEL 29.09.2010, CONCERNENTE “ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON LA RESIDENZA PROTETTA CASA GODIO PER INSERIMENTO DI DISABILI PSICHICI” E N.65 DEL 27.01.2011 “CHIARIMENTI”.

- APPROVAZIONE -

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Salute, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole, di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n.20, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art.28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare la determina n.876 del 29.09.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, a seguito dei chiarimenti forniti dal medesimo con l'atto deliberativo n.65 del 27.01.2011, con le seguenti prescrizioni:

- a) In sede di convenzionamento 2011 dovranno essere apportate alcune precisazioni che di seguito si riportano:
- La dizione “Casa protetta per disabili mentali” non esiste nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n.1 e successive modifiche; dovrà essere, quindi, precisato se trattasi di “residenza protetta per disabili” (L.R. n.20/02 – art.3, comma 4, lett. a), o di “comunità alloggio per persone con disturbi mentali” (L.R. n.20/02 – art.3, comma 2, lett. d);
 - Il personale indicato è superiore rispetto a quello richiesto dal regolamento 1/04 e successive modificazioni, il quale prevede l'obbligo della sola figura di coordinamento, per cui le professionalità indicate sono relative al tipo di offerta riguardante standard assistenziali per l'inserimento di soggetti psichiatrici;
 - Dovranno essere riportati in convenzione 2011 l'ammontare complessivo della retta, dato dalla componente sanitaria e dalla componente alberghiera, ed i criteri utilizzati nella



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ripartizione della spesa, poiché nella determina n.65/2011 è stata riportata unicamente la tariffa giornaliera a carico del S.S.R..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Gian Mario Spacca)

101.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 4, comma 8, della L. 30.12.1991, n.412 e l'art.28 della L.R. 17.07.1996, n.26, disciplinano il controllo, da parte della Regione, sugli atti delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ora Zone Territoriali a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 20 giugno 2003, n.13) e delle Aziende Ospedaliere.

Nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n.213 del 30.01.2001 e n.943 del 9.05.2001, ha di seguito puntualizzato alcuni aspetti in merito all'espletamento dell'attività di controllo di cui trattasi.

In data 4.10.2010 era pervenuta al Servizio Salute della Regione Marche, ai fini del controllo previsto dalle suindicate norme di legge, la determina n.876 del 29.09.2010, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, che qui di seguito integralmente si richiama.

Non era pervenuto il parere espresso, in merito all'atto in esame, dal Collegio Sindacale dell'ASUR; pertanto, se ne richiede l'invio.

In fase istruttoria, il Responsabile della P.O. Area Salute Mentale del Servizio Salute, e il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche chiesero alcuni chiarimenti, tra i quali:

- il tipo di struttura, se fosse una Comunità Protetta o una Residenza Protetta;
- inoltre, se si fosse trattato di Struttura Sociale o di Struttura Sanitaria;
- non era inoltre chiaro se la Struttura fosse in possesso di autorizzazione comunale, l'ammontare complessivo della retta, l'area d'intervento, le prestazioni – funzioni, la fonte legislativa ed i relativi criteri di ripartizione della spesa.

Cio' al fine di poter stabilire quale fosse la normativa da applicare.

Come richiesto dal competente ufficio della Posizione di Funzione Risorse Umane e Finanziarie del S.S.R. del Servizio Salute, con nota fornita il 25.10.2010,

Si chiedevano, inoltre, chiarimenti in merito all'effettiva mancanza di oneri aggiuntivi per la gestione dell'attività in oggetto ed in merito alla verifica che l'eventuale maggiore spesa per l'anno 2010 fosse stata coerente con i vincoli economici definiti nella DGR n.1227/2010.

La Giunta Regionale, con atto n. 1556 del 29.10.2010, aveva chiesto i sopracitati chiarimenti.

Il Direttore Generale dell'ASUR ha fornito in data 07.02.2011 i relativi chiarimenti con la determina n.65 del 27.01.2011.

Il Collegio Sindacale dell'ASUR non ha espresso parere contrario né formulato osservazioni su entrambi gli atti dallo stesso esaminati.

In particolare, è stato dichiarato che la struttura è una casa protetta per disabili mentali, autorizzata dal Dirigente del Comune di Pergola ed accreditata dalla Regione Marche come struttura sanitaria. Lo schema di convenzione è stato predisposto in coerenza con la DGR n.704/2006 in relazione alla tipologia Socio-Sanitaria della struttura.

La tariffa giornaliera è di €48,00.

L'onere finanziario conseguente ai singoli inserimenti non andrà a costituire una nuova spesa per la Zona Territoriale n.3 di Fano, che si è impegnata ad attivare questa nuova convenzione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

trasferendo nella struttura Casa Godio di Pergola quei soggetti attualmente inseriti in strutture fuori Regione, per i quali già sopporta le spese. Ciò al fine di poter migliorare l'assistenza fornita, riavvicinando i soggetti disabili psichici alla famiglia e all'interno di una struttura che insiste nell'ambito territoriale di competenza della Zona Territoriale n.3, per controllare meglio il suo funzionamento.

Il competente ufficio della Posizione di Funzione Risorse Umane e Finanziarie del S.S.R. del Servizio Salute, con nota del 21.02.2011, ha espresso parere favorevole.

Parimenti, il Responsabile della P.O. Area Salute Mentale ed HIV del medesimo Servizio, con nota del 23.02.2011, ha espresso il proprio nulla osta all'approvazione di entrambi gli atti, poiché coerenti con la normativa e con la programmazione regionale.

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, con nota del 7.03.2011, così si è espresso in maniera riassuntiva:

Si esprime parere favorevole purchè in sede di convenzionamento 2011 vengano apportate alcune precisazioni che si riportano di seguito:

- La dizione "Casa protetta per disabili mentali" non esiste nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n.1 e successive modifiche; dovrà essere, quindi, precisato se trattasi di "residenza protetta per disabili" (L.R. n.20/02 – art.3, comma 4, lett. a), o di "comunità alloggio per persone con disturbi mentali" (L.R. n.20/02 – art.3, comma 2, lett. d);
- Il personale indicato è superiore rispetto a quello richiesto dal regolamento 1/04 e successive modificazioni, il quale prevede l'obbligo della sola figura di coordinamento, per cui le professionalità indicate sono relative al tipo di offerta riguardante standard assistenziali per l'inserimento di soggetti psichiatrici;
- Dovranno essere riportati in convenzione 2011 l'ammontare complessivo della retta, dato dalla componente sanitaria e dalla componente alberghiera, ed i criteri utilizzati nella ripartizione della spesa, poiché nella determina n.65/2011 è stata riportata unicamente la tariffa giornaliera a carico del S.S.R..

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con le sopraccitate prescrizioni, la determina n.876 del 29.09.2010, del Direttore Generale dell'ASUR, a seguito dei chiarimenti forniti dal medesimo con l'atto deliberativo n.65 del 27.01.2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Oddi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

FM/EM
det 65 ASUR 7.03.2011
Case Cura Priv Istituti Privati/casa godio
Controllo Atti 2011



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

407

OGGETTO: LEGGE N.412/91, ART.4, COMMA 8 – L.R. N.26/96, ART.28 – CONTROLLO ATTI - ASUR- DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N.121 DEL 16.02.2011 CONCERNENTE CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO “A. CHIERICHETTI” DI GAGLIOLE (MC) PER L’ASSISTENZA DI SOGGETTI MALATI MENTALI – ANNO 2010.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Salute, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole, di cui all’art.16, comma 1, lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n.20, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’art.28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

DELIBERA

di richiedere chiarimenti, sulla determina n. 121 del 16.02.2011, adottata dal Direttore Generale dell’ASUR, in ordine ai seguenti aspetti:

- 1) modalità di gestione dei posti letto, in quanto dalla lettura della convenzione, allegata alla determina in oggetto, parrebbe che la responsabilità dell’attività sia della Casa di Riposo “A. Chierichetti” di Gagliole, mentre dagli atti esistenti presso lo scrivente Servizio risulta che il soggetto titolare dell’autorizzazione sia la Zona Territoriale n.10 di Camerino, prefigurandosi, quindi, una attività in gestione diretta.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera

407**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

L'art. 4, comma 8, della L. 30.12.1991, n.412 e l'art.28 della L.R. 17.07.1996, n.26, e sue successive modifiche ed integrazioni, disciplinano il controllo, da parte della Regione, sugli atti delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n.213 del 30.01.2001 e n.943 del 9.05.2001, ha di seguito puntualizzato alcuni aspetti in merito all'espletamento dell'attività di controllo di cui trattasi.

La L.R. 20 giugno 2003, n.13, nel delineare le modalità di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale ha poi previsto, tra l'altro, l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e delle sue Zone Territoriali, nonché la nomina dei relativi Direttori.

In data 22.02.2011 è pervenuta al Servizio Salute della Regione Marche, ai fini del controllo previsto dalle suindicate norme di legge, la determina n.121 del 16.02.2011, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, concernente la stipula di una convenzione con la Casa di Riposo di Gagliole, della durata di 12 mesi, dal 01.01.2010 al 31.12.2010, avente ad oggetto l'assistenza di soggetti malati mentali residenti nel territorio della Z.T. n.10 di Camerino, negli 8 posti letto finalizzati alla riabilitazione residenziale.

Tutto il contenuto del suddetto atto qui si intende integralmente richiamato.

Nella determina si dichiara che la spesa complessiva, per l'anno 2010, è pari ad Euro 240.462,00.

Nel corso dell'istruttoria relativa al controllo, il Dirigente Medico del Servizio Salute, con nota fornita il 15.03.2011, ha evidenziato la necessità di chiarimenti, da parte del Direttore Generale dell'ASUR, in ordine alla modalità di gestione dei posti letto, in quanto dalla lettura della convenzione, allegata alla determina in oggetto, parrebbe che la responsabilità dell'attività sia della Casa di Riposo "A. Chierichetti" di Gagliole, mentre dagli atti esistenti presso lo scrivente Servizio risulta che il soggetto titolare dell'autorizzazione sia la Zona Territoriale n.10 di Camerino, prefigurandosi, quindi, una attività in gestione diretta.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di richiedere, in merito alla determina n.121 del 16.02.2011, adottata dal Direttore Generale dell'ASUR, i sopracitati chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**(Dott. Sandro Oddi)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
407

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmine Ruta)**

La presente deliberazione si compone di n.4 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

EM/FM
Case Cura con degenza
det 121 ASUR Casa Rip Gagliole
CONTROLLO ATTI 2011
15.03.2011